



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : [posta@ordinefarmacistitreviso.it](mailto:posta@ordinefarmacistitreviso.it) – [ordinefarmacistiv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistiv@pec.fofi.it)

Sito Internet: [www.ordinefarmacistitreviso.it](http://www.ordinefarmacistitreviso.it)

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201500197

### INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 5 del 02/02/2015

#### **Contributi ENPAF - reintegro e approfondimenti**

A fine anno 2014 l'ENPAF ha provveduto a controllare le posizioni di coloro che usufruivano della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore ai sei mesi ed un giorno e ormai scaduto.

Al controllo è seguito l'invio di una nota in cui si invitavano gli interessati a dimostrare di avere ancora titolo per usufruire della riduzione in atto sia per il 2013 che per il 2014 o, in relazione alla scadenza, solo per il 2014.

Allo stato, alcuni iscritti non hanno ottemperato a quanto loro richiesto, il che ha comportato da parte dell'Enpaf il reintegro a quota intera a decorrere dal 2013 o 2014. Questo significherà che gli interessati, nella richiesta dei contributi dovuti per il 2015, si vedranno addebitate anche le quote relative al reintegro.

Rimane ferma la possibilità per tali contribuenti di dimostrare di aver comunque titolo per usufruire della riduzione, producendo la dovuta documentazione (nuovo contratto di lavoro o iscrizione al Centro per l'impiego per un periodo che, unito al precedente contratto, copra la metà più un giorno del periodo di iscrizione all'Enpaf nel 2013 e nel 2014 o solo nel 2014).

-----

Si fa presente che l'iscrizione all'Enpaf è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo professionale. Dà diritto a una pensione che verrà corrisposta al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Ente. La quota è annuale e va pagata anche se si rimane iscritti solo per un giorno nell'anno solare.

Il contributo dell'Enpaf è una quota fissa (nel 2015 € 4.442,00), ma è possibile ottenere la riduzione nei casi previsti dal Regolamento (art. 21). Non basta però essere in una delle condizioni previste, occorre essere in tale situazione per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell'anno o per almeno la metà più uno dei giorni del primo anno di iscrizione. Per ottenerla l'iscritto deve presentare un'apposita domanda, scaricabile dal sito dell'Enpaf, sezione modulistica. Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia e parafarmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia nonché i liberi professionisti.

In base all'art. 21 del Regolamento Enpaf oltre alla riduzione è previsto il contributo di solidarietà che può essere richiesto da colui che sia disoccupato involontario, per un periodo massimo di 5 anni, e da colui che svolga attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf, senza alcun limite di tempo (es. collaboratori dipendenti) ed è riservato agli Iscritti all'Albo a partire dal 2004.

Nel caso in cui l'iscritto, che usufruisca del contributo di solidarietà, apra partita IVA, al fine di svolgere attività professionale in regime di lavoro autonomo, anche per un periodo inferiore ai sei mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare in cui beneficia del contributo ridotto, lo stesso non è più nelle condizioni di usufruire del contributo di solidarietà bensì, al massimo, dell'aliquota di riduzione dell'85%. Tuttavia nel caso in cui, nonostante l'apertura di partita IVA, si sia in grado di dimostrare di non avere prodotto redditi professionali, è possibile continuare ad usufruire della contribuzione di solidarietà, dato che la norma regolamentare fa espressamente riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati ed accertati.

La domanda va presentata entro il 30 settembre dell'anno in cui si vuole usufruire della riduzione. Il termine di decadenza del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre.

Tale termine riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all'interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale. Con ciò si vuole dire che colui che, iscritto all'inizio dell'anno, venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro con scadenza il 31 dicembre, è tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva o del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l'attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione. Colui che, invece, sempre iscritto dall'inizio dell'anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l'impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non è nelle condizioni di richiedere alcun beneficio contributivo; qualora a ottobre firmi un contratto con durata fino a dicembre il caso rientra nella proroga al 31 dicembre per richiedere la riduzione contributiva, atteso che l'iscritto si trova nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.

Se la condizione che ha dato diritto alla contribuzione ridotta non è cambiata non occorre ripresentare la domanda. Per es., in caso di richiesta di riduzione presentata con una situazione di lavoro a tempo indeterminato, la domanda va presentata solo all'inizio del rapporto di lavoro.

Il contributo si paga in tre rate tramite bollettini: 31 marzo, 1° giugno e 31 luglio.

Il farmacista iscritto per la prima volta riceve i bollettini l'anno successivo alla prima iscrizione e l'importo comprende due anni (l'anno di prima iscrizione e il seguente).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE  
Maria Cama